

AVVISO DI AVVENUTA PROPOSIZIONE DI RICORSO DI FRONTE

AL TAR CAMPANIA, NAPOLI (R.G. N. 2898/2021).

per l'Ordine degli Avvocati di Roma, con sede in Roma, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193, C.F. 80230130587, in persona del presidente, legale rappresentante *pro tempore*, avv. Antonino Galletti, nato a Roma, il 23 novembre 1970, assistito, rappresentato e difeso nel giudizio, dall'avv. Lorenzo Maria Cioccolini, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC lcioccolini@pec.it,

premesse che

- con ricorso notificato in data 2 luglio 2021, l'Ordine degli avvocati di Roma ha proposto ricorso contro la Società Regionale per la Sanità s.p.a. – Soresa s.p.a., per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare ordinaria, eventualmente ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., dei seguenti atti e provvedimenti:
 1. dell'Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione con relativo regolamento ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 12 (affidamento dei servizi legali) e ss.mm.ii., pubblicato da Soresa s.p.a. sul proprio sito istituzionale in data 3 maggio 2021 e trasmesso per conoscenza all'Ordine ricorrente in pari data a mezzo PEC, nella parte in cui, all'art. 9, ha stabilito delle norme per il compenso professionale in violazione della normativa sul c.d. equo compenso prevista dalla Legge n. 247/2012 e dal D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii;
 2. della Nota 14 maggio 2021, prot. n. 8260-2021 di Soresa s.p.a. di diniego all'autotutela richiesta dall'Ordine ricorrente per la modifica dell'art. 9 del suddetto Avviso Pubblico;
 3. della Disposizione del Direttore Affari Legali di Soresa s.p.a., 1 luglio 2021, di approvazione dell'elenco ristretto definitivo di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 12, nonché dello stesso elenco ristretto definitivo di avvocati, costituente l'Allegato 1 della Disposizione;
 4. dei Verbali di seggio amministrativo 14 giugno 2021, n. 1 e 28 giugno 2021, n. 2 (non posseduti e non conosciuti dall'Ordine ricorrente);
 5. nonché di ogni atto e provvedimento connesso, consequenziale e presupposto a quelli sopra indicati, allo stato non conosciuto e non conoscibile,

- tali provvedimenti sono stati impugnati per la **violazione della normativa sul c.d. equo compenso (art. 13 bis Legge n. 247/2012, c.d. Legge professionale): gli onorari professionali degli avvocati sono quantificati in violazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.**; in estrema sintesi, l'Avviso pubblico impugnato prevede all'art. 9 due diverse modalità di remunerazione dell'Avvocato inserito nella lista da parte di Soresa s.p.a., a seconda del tipo di attività professionale prestata; in particolare, l'art. 9 prevede che:

- 1) L'attività professionale di **difesa in giudizio** viene remunerata "*in considerazione del valore e della complessità del giudizio e non potrà in ogni caso superare il valore minimo calcolato in relazione ai parametri forensi minimi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.37 del 08.03.2018, oltre spese generali, iva e cpa*": tale previsione è illegittima perché la clausola impugnata determina che **gli Avvocati appartenenti all'elenco comunale**, che saranno chiamati a formulare preventivi in concorrenza con i colleghi, **dovranno necessariamente formulare proposte inferiori ai parametri fissi ministeriali (ex D.M. n. 55/2014) e addirittura inferiori a quello che nemmeno il magistrato investito della controversia, in caso di lite tra professionista e cliente, potrebbe determinare** con conseguente chiara violazione dei commi 2 e 4 dell'art. 13 bis della Legge Professionale; inoltre, tale soluzione individuata da parte di Soresa s.p.a. determina in concreto la violazione dei principi di buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 *quaterdecies*, del D.L. n. 148/2017, poiché ottenere lo svolgimento di una prestazione professionale, altamente qualificata come quella dell'Avvocato, imponendo il massimo ribasso possibile e costringendo l'Avvocato a svolgere la propria attività al di sotto dei c.d. minimi tabellari fissati nel regolamento ministeriale, vuole dire creare un concreto pericolo di danno alla stessa Pubblica Amministrazione, i cui interessi e diritti potrebbero non essere rappresentati e tutelati al meglio da prestazioni di qualità scadente o, comunque, non adeguata, frutto dello svilimento dell'attività professionale imposto dalla stessa Amministrazione;
- 2) L'attività professionale di **domiciliazione legale** "*è predeterminato in € 250,00, presso le magistrature superiori ed € 150,00 per le altre*": tale previsione è illegittima, innanzitutto, perché prescinde totalmente dal tipo di controversia per la quale l'avvocato è chiamato a svolgere l'attività professionale, con la conseguenza che non vengono applicati in alcun modo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n.

55/2014, in diretta violazione dell'art. 13 *bis*, comma 2, della Legge n. 247/2012, che dispone che il compenso è equo solamente quando è “*conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia*”; nel dettaglio, la quantificazione legittima degli onorari professionali per l'attività di domiciliazione avrebbe dovuto avvenire secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 2 del D.M. n. 55/2014 prevede che “*all'avvocato incaricato di svolgere funzioni di **domiciliatario**, spetta di regola un **compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte***”; di conseguenza, Soresa s.p.a. avrebbe dovuto prevedere il riconoscimento di un compenso saldamente parametrato al tipo di causa oggetto dell'incarico di domiciliazione, mentre invece l'art. 9 dell'Avviso Pubblico prescinde del tutto dal tipo e dal valore di controversia, prevedendo un importo forfettario, ancorato solamente al tipo di giurisdizione (superiore o meno), che però non costituisce di per sé un criterio ai sensi del D.M. n. 55/2014; oltre a ciò, l'operato di Soresa s.p.a. contrasta apertamente con i principi posti dal c.d. equo compenso, in quanto non garantisce la qualità delle prestazioni professionali e viola la dignità della professione svolta da parte dell'avvocato.

RILEVATO CHE

- il ricorso è stato **depositato in data 6 luglio 2021 di fronte al TAR Campania ed è stato iscritto con r.g. n. 2898/2021;**
- tale ricorso è quindi stato **proposto anche nei confronti dei n. 344 avvocati inseriti nell'elenco ristretto definitivo approvato in data 1 luglio 2021 da parte di Soresa S.p.a.;**
- il ricorso è stato, però, notificato, oltre che nei confronti dell'Amministrazione resistente, solamente nei confronti di n. 3 controinteressati (avvocati Antonio Abagnale, Emilia Abate e Francesco Abate);
- per questo motivo, l'Ordine ricorrente ha formulato richiesta al TAR Campania di autorizzazione alla notificazione a mezzo di pubblici proclami;

CONSIDERATO CHE

- il TAR Campania ha accolto tale richiesta con il Decreto del Presidente della Sezione Prima, 9 luglio 2021, n. 877, disponendo le modalità con le quali Soresa s.p.a. dovrà provvedere a dare comunicazione a tutti i n. 344 controinteressati del ricorso proposto da parte dell'Ordine;

avv. Lorenzo Maria CIOCCOLINI

- la misura cautelare ordinaria richiesta da parte del ricorrente Ordine sarà discussa in occasione della Camera di Consiglio dell'8 settembre 2021;

VIENE DATO FORMALE AVVISO,

IN ESECUZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE

DEL TAR CAMPANIA, SEZIONE PRIMA, 9 LUGLIO 2021, N. 877,

a tutti i n. 344 avvocati inseriti nell'elenco ristretto definitivo di avvocati - costituente l'Allegato 1 della Disposizione del Direttore Affari Legali di Soresa s.p.a., 1 luglio 2021, di approvazione dell'elenco ristretto definitivo di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 12 – **della pendenza del ricorso proposto per l'annullamento di tale elenco e di tutti i provvedimenti ad esso presupposti, di fronte al TAR Campania (r.g. n. 2898/2021), il quale ha già fissato la Camera di Consiglio del prossimo 8 settembre 2021 per la discussione della misura cautelare ordinaria, richiesta dallo stesso ricorrente Ordine degli Avvocati di Roma.**

Con ogni conseguenza di legge.

Roma, 13 luglio 2021

(avv. Lorenzo Maria Cioccolini)